

## STATUTO

### di MICROCOSMO APS

#### Costituzione - Denominazione - Sede

**Art. 1.** E' costituita con Sede in Trieste, Via Beccaria 6, l'associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata "Microcosmo APS", ai sensi del D.Lgs.117/17.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

**Art. 2.** L'Associazione "Microcosmo APS", successivamente chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione è una organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana ed anche all'estero.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

#### Finalità e attività

**Art. 3.** L'Associazione si ispira e si collega agli impulsi culturali e spirituali del Movimento Antroposofico e della Società Antroposofica Universale fondata nel Natale del 1923 a Dornach (Svizzera).

È costituita al fine di diffondere, curare e promuovere la conoscenza, l'arte, le pratiche e le istituzioni ad orientamento antroposofico.

L'associazione accoglie al suo interno, favorendone l'incontro, coloro che riconoscono e coloro che simpatizzano per tali impulsi e che desiderano operare o partecipare allo sviluppo della vita sociale e allo sviluppo dell'essere umano secondo gli orientamenti soprascritti.

**Art. 4.** L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a. incontri di studio e di ricerca;
- b. seminari e approfondimenti;
- c. attività artistiche;
- d. attività mediche terapeutiche;
- e. attività di ricerca e diffusione di conoscenze inerenti l'agricoltura e la dietetica;
- f. attività pedagogiche e di sostegno alla genitorialità;
- g. attività affini o comunque consone a quelle sopraccitate;
- h. pubblicazioni ed esposizioni;

*Affinire*

*MR*

- i. edizione di stampe periodiche e non;
- j. ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Il fine sociale dell'Associazione può essere perseguito anche mediante:

- k. la promozione di attività socio-educativo-artistico-terapeutiche;
- l. la promozione di corsi di formazione rivolti ai soci e alla cittadinanza;
- m. la creazione delle strutture necessarie per l'espletamento delle attività e della formazione.

Le attività sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5, comma 1 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

**Art. 5.** Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre collegarsi, associarsi e collaborare anche con altri organismi nazionali ed internazionali di cui condivide finalità e metodi; collaborare o convenzionarsi con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D.Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

MR Prof. Finer

### Soci

**Art. 6.** L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa. All'Associazione possono associarsi tutti i cittadini che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione; per i soci che non abbiano compiuto i 18 anni di età il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Possono diventare soci dell'Associazione anche altre associazioni che non abbiano scopo di lucro e che ne facciano richiesta. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

**Art. 7.** L'ammissione dei soci viene deliberata dall'Organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente. L'ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il candidato potrà ricorrere a tale provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego.

La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

**Art. 8.** I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori,
- b. volontari,
- c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

#### Diritti e doveri dei soci

**Art. 9.** Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati hanno diritto di partecipare e di votare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le modalità: "presa visione diretta presso la sede dell'Associazione", previa domanda scritta all'Organo di amministrazione.

Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dall'Organo di amministrazione. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo per la partecipazione alle spese.

**Art. 10.** La qualità di socio si perde:

- a. per decesso;
- b. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- c. per esclusione.

Costituiscono causa di esclusione del socio:

- a) comportamenti in contrasto e/o non rispettosi delle disposizioni di legge;
- b) mancato rispetto delle disposizioni statutarie e/o regolamenti dell'Associazione;
- c) condotte contrarie all'oggetto sociale dell'Associazione;
- d) morosità nel pagamento della quota associativa.

Al presentarsi di una delle clausole di esclusione, verrà avviata la procedura di esclusione, così come descritta:

l'esclusione avviene previo avviso scritto (e-mail o lettera) inviato dall'Organo di amministrazione al socio, contenente la motivazione ed il termine di 30 giorni per eventuali impugnazioni. In caso di mancata risposta l'Assemblea si riserverà di deliberare l'esclusione alla prima data utile.

*Autentica*  
*MR*

La perdita di qualità di socio è deliberata dall'Assemblea dei soci. Si specifica che l'unico organo competente a deliberare dell'esclusione dei soci è l'Assemblea.

#### Organi sociali e cariche elettive

**Art. 11.** Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di amministrazione;
- c. Il Presidente.

**Art. 12.** Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

### Organo di controllo

**Art. 13.** Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30 c.2 del D.Lgs.n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

### Organo di revisione

**Art. 14.** Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.31 c.1, del D.Lgs. n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

### Assemblea dei soci

**Art. 15.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci in carica. Le associazioni socie sono rappresentate nell'assemblea dal relativo Presidente. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o può conferire delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ad altro socio ed in questo caso ciascun socio può raccogliere solamente una delega per ciascuna assemblea.

Per convocare l'Assemblea, l'Organo di amministrazione si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso scritto e mediante affissione nei locali della sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

*MR*  
*M. Ferreri*

**Art. 16.** L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

**Art. 17.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

**Art. 18.** Le votazioni di regola avvengono normalmente per alzata di mano; su richiesta della metà dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

**Art. 19.** L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi di amministrazione e di controllo se necessario e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio;

- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) delibera, con maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art.21 c.2 del C.C.)
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera, con la maggioranza qualificata lo scioglimento (ex art.21 c.3 del C.C.) la trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

### Organo di amministrazione

**Art.20.** L'Organo di amministrazione è composto da tre a cinque membri nominati dall'Assemblea, esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.  
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art.2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

**Art.21.** L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.  
La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto almeno otto giorni prima della riunione.

L'Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.  
In caso di assoluta urgenza l'Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo e-mail o comunicazione telefonica.

Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione e il vicepresidente.

**Art.22.** L'Organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a. elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- b. elegge tra i propri componenti il vicepresidente e lo revoca;
- c. nomina il tesoriere e il segretario;
- d. può decidere in ordine al rilascio di deleghe ai soci per la riscossione o l'effettuazione di pagamenti, qualora sia ritenuto necessario;
- e. stabilisce i contributi relativi alla realizzazione di attività dirette ai soci e le modalità di pagamento;
- f. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- g. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- h. Presenta all'Assemblea il programma annuale di attività così come predisposto dal Comitato di iniziativa e programmazione dell'attività;

- i. Predisporre e presenta annualmente all'Assemblea, per l'approvazione: la relazione; il bilancio/rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, redatto nelle forme previste dall'art.13 c.1 del D.Lgs.117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.
- j. conferisce procure generali e speciali;
- k. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- l. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- m. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- n. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

**Art.23.** Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

**Art.24.** In caso di dimissioni o decadenza di uno dei suoi componenti, l'Organo di amministrazione sarà integrato attingendo il primo socio dalla lista dei non eletti e portando a ratifica della prima assemblea utile.

#### Il Presidente

**Art.25.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto l'Organo di amministrazione.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica dell'Organo di amministrazione. Qualora l'Organo di amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

*MR*  
*Assemblea*

#### Il Tesoriere

**Art.26.** Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio/rendiconto consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo di amministrazione.

Stante i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dall'Organo di amministrazione.

## Il Segretario

**Art.27** Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci; è responsabile della corrispondenza dell'Associazione; svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal presidente.

## Fiduciario e Comitato di iniziativa e programmazione

**Art.28.** L'Associazione, in ragione del suo collegamento con la Società Antroposofica Universale di cui all'art.3 del presente Statuto, riconosce la figura denominata "Fiduciario di gruppo della Società Antroposofica", prevista nell'art. 11 dei "Principi" di quest'ultima, riportati in allegato al presente Statuto, quale referente di gruppo locale della Società Antroposofica, nel caso tale figura sia presente.

**Art.29.** L'Associazione, al fine della formulazione del programma di attività che rappresenta l'estrinsecazione degli obiettivi statutari, si avvale di un "Comitato di iniziativa e programmazione delle attività", di seguito nominato Comitato.

Il Comitato si forma per libera adesione dei soci. Il Fiduciario di cui all'art. 25 è parte integrante di tale Comitato.

La partecipazione dei soci dell'Associazione al Comitato è libera ed è compatibile con le altre cariche associative.

Il Comitato elabora il programma delle attività e individua i mezzi e le persone necessarie alla sua realizzazione.

Il programma viene presentato dal Comitato all'Organo di amministrazione che, previa verifica di fattibilità, lo approva con delibera e si impegna alla sua realizzazione nella misura dei suoi compiti specifici.

## Libri

**Art.30.** L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
2. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la seguente modalità:

presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione previa domanda scritta all'Organo di amministrazione.

#### Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

**Art.313.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo di amministrazione presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, il bilancio annuale, redatto nelle forme previste dall'art.13 c.1 del D.Lgs.117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Copia dei bilanci/rendiconti può essere chiesta da tutti gli aderenti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento siano affini all'Associazione.

**Art. 32.** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote associative e contributi;
- b. contributi dello Stato, di Enti locali di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, di istituti di credito, di enti in genere e di altre persone fisiche e giuridiche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c. erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari; in particolare: i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici e le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e. proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.
- h. i proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**Art.33.** Il patrimonio sociale è costituito da:

- a. beni immobili e mobili;
- b. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c. donazioni, lasciti o successioni;
- d. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

*pubblici*

*MR*

**Art.34.** Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

I contributi relativi alla realizzazione di attività dirette ai soci e le modalità di pagamento sono stabiliti dall'Organo di amministrazione.

Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

**Art.35.** L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

*MR*  
*Interventi*

#### Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

**Art.36.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b. per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.


#### Norma finale

Art. 37. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale di Gorizia  
Ufficio Territoriale di Monfalcone  
Allegato n. 1 all'atto n. 790  
Registrato il **9 DIC. 2020** Serie 3

~~AGENZIA DELLE ENTRATE~~  
~~REGISTRATO A MONFALCONE E IC~~ **9 DIC. 2020**  
~~AL N. 7~~ SERIE 3 ATTI PRIVATI/A  
~~LIQUIDATI EURO~~

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (\*)  
(\*) Nome su delega del Delegato Provinciale Gaia F...



*MR*  
*perluier*